

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Contributo a Fondo Perduto*

I contributi a fondo perduto previsti da:

- Art. 25 del D.L. Rilancio (n. 34/2020);
- Art. 59 del D.L. Agosto (n. 104/2020);
- Art. 1 del D.L. Ristori (n. 137/2020);
- Art. 2 del D.L. Ristori-bis ( n. 149/2020);
- Art 2 del D.L. Natale (n. 149/2020);

**consistono nell'erogazione di una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate ai titolari di partita Iva che esercitano l'attività prevalente in uno dei settori economici individuati rispettivamente dai suddetti Decreti.**

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Contributo a Fondo Perduto*

I **contributi a fondo perduto** in linea generale devono essere esposti nel Quadro di reddito di impresa o lavoro autonomo e nel Quadro RS, compilando *il prospetto degli Aiuti di Stato*.

I contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986.

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Contributo a Fondo Perduto*

 Sul piano contabile il **contributo a fondo perduto** costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19.

In considerazione di ciò il contributo dovrà essere rilevato nella **voce A5 del conto economico**.

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Contributo a Fondo Perduto*

Dunque, il **contributo a fondo perduto** presenta le seguenti caratteristiche:

- ❖ non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette,
- ❖ non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP),
- ❖ non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 61 del TUIR,
- ❖ non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR.

Ne consegue, che non è assoggettato alla **itenuta a titolo d'acconto** di cui all'articolo 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973,

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

#### Registrazione Contabile

La **Alfa srl** ha ricevuto un contributo ex art. 25 DL Rilancio pari a € 20.000

Banca c/c a Contributo in conto esercizio	DARE	AVERE
ACCREDITO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO <i>ex art. 25 D.L. 34/2020</i>	20.000	20.000

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

#### Compilazione del Quadro RF

Il **Quadro RF** deve essere compilato dalle **imprese obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria** e da quelle che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.

Nel **rigo RF55**, vanno indicate le variazioni in diminuzione.

Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

Nello specifico, con il codice 83, è indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito.

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

## *Esempi pratici*

Il rigo RF55 sarà compilato come di seguito:

RF55 Altre variazioni in diminuzione	83	2	20.000	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
							55			,00

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

#### Compilazione del Quadro RE

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.

**Nella colonna 1 del rigo RE3, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito. L'ammontare del contributo non va riportato nella colonna 2 del rigo RE3 proprio perché non è soggetto a tassazione.**

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

Un soggetto esercente attività di arte e professione ha ricevuto 2.000 euro di contributo a fondo perduto, a seguito di presentazione dell'istanza, **dovrà compilare il rigo RE3** come di seguito indicato:



RE3	Altri proventi lordi	2.000,00
-----	----------------------	----------

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

#### Compilazione del Quadro RG

Il Quadro RG deve essere compilato dalle imprese in contabilità semplificata che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, ovvero, le imprese che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria i cui ricavi indicati all'art. 85 del TUIR, percepiti in un anno intero, non abbiano superato i limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Nel rigo RG10 vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è identificata da un codice, in particolare:

- **codice 27**, l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito;
- altresì, occorre compilare anche il rigo RG22 – Altri componenti negativi – indicando il **codice 47**, con l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27.

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

## *Esempi pratici*

## Compilazione del Quadro RG

La Alfa s.a.s., micro impresa, ha richiesto ed ottenuto un contributo di 10.000 euro e pertanto dovrà compilare i righi RG10 e RG22 come di seguito:

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

#### Compilazione del Quadro LM

Il Quadro LM deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o dall'esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ovvero il reddito prodotto in regime forfetario. I soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità compilano la sezione I.

Nella colonna 1 del rigo LM2, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 3).

Il **Quadro LM** – sezione II – invece deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014.

In particolare, **nel rigo LM33**, colonna 1, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2).

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

#### Compilazione del Quadro LM

Il Signor Bianchi, soggetto in regime forfettario, svolge l'attività di agente di commercio, ha richiesto e ottenuto il contributo a fondo perduto nella misura minima di 1.000 euro.

La compilazione del rigo LM33, colonna 1 avverrà come di seguito:

# Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

## Esempi pratici

### Compilazione del Quadro LM

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)			Assenza cause estinzione applicazione regime (art.1, comma 57)	Nuova attività (art.1, comma 65)
		1	2	3		
Impresa	LM22	1	2	%	3	4
<input checked="" type="checkbox"/> Autonomo	LM23	1	2	%	3	4
	LM24	1	2	%	3	4
	LM25	1	2	%	3	4
	LM26	1	2	%	3	4
	LM27	1	2	%	3	4
Impresa familiare	LM33	Contributi a fondo perduto	1	1.000	,00	Contributi e indennità art. 10-bis DL 137/2020
						2
						,00
	LM34	Reddito lordo	1	,00	2	Artigiani e commercianti
	LM35	Contributi previdenziali e assistenziali	1	,00	2	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)
	LM36	Reddito netto	1	,00	2	,00
	LM37	Perdite pregresse	1	,00	2	Artigiani e commercianti
						Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)
						,00
						,00
						,00
	LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva	1	,00	2	,00
	LM39	Imposta sostitutiva	1	,00	2	,00

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

#### Compilazione del Quadro RS

Il prospetto **Aiuto di Stato** richiede l'indicazione dei seguenti codici aiuto riferiti ai contributi a fondo perduto introdotti dai diversi Decreti a seguito della diffusione del COVID-19.

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

CODICE	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ARTICOLO
20	Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19	Art. 25 del D.L. n. 34/2020 c.d. <i>Rilancio</i>
22	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei Centri Storici	Art. 52 del D.L. n. 104/2020 c.d. <i>Decreto Agosto</i>
23	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA di settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Art. 1 del D.L. n. 137/2020 c.d. <i>Ristori</i>
24	<del>Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza Covid-19</del>	<del>Art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 c.d. <i>Ristori</i></del>
27	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA di settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020	Art. 2 del D.L. n. 149/2020 c.d. <i>Ristori bis</i>
28	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività di servizi di ristorazione	Art. 2 del D.L. n. 172/2020 c.d. <i>Natale</i>


## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

#### Compilazione del Quadro RS

Un imprenditore che svolge l'attività di vendita di tabacchi ha ricevuto 3.000 euro di contributo a fondo perduto ex art. 25 DL 34/2020, pertanto compila il prospetto aiuti di Stato - **rgo RS401** – così come di seguito:

Aiuti di Stato											
BASE GIURIDICA											
1 Codice aiuto	2 Codice Regione	3 Quadro	4 Tip. norma	5 Anno	6 Numero	7 Articolo	8 Estensione	9 Numero	10 Comma	11 Extensione	12 Lettera
1 20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Codice CAR	Forna Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante					
11A	12	13	14	15	16	,00					
DI	1	472600	1		17						
DATI DEL PROGETTO											
RS401			Data inizio	Data fine	Codice Regione	Codice Comune		CAP			
18 giorno	19 mese	20 anno	18 giorno	19 mese	20 anno	21	22	23	24	25	26
Tipologia (via, piazza, ecc)			Indirizzo								
23			24								
Tipologia costi			25	Costi agevolabili	27	,00	28	Intensità di aiuto	29	Importo aiuto spettante	,00
26											



Nella colonna 26, va indicata la tipologia del costo sostenuto che deve essere compatibile con quello previsto per la misura di aiuto, riportando il relativo codice

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Compilazione del Quadro RS - TIPOLOGIA COSTI*

Il Codice che deve essere utilizzato dev'essere ricavato dall'elenco di cui di seguito:

1. Materiali - Terreni
2. Materiali - Immobili
3. Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature
4. Materiali - Progettazione/studi/consulenze
5. Immateriali – Licenze
6. Immateriali - Know-How
7. Immateriali - Conoscenze Tecniche Non Brevettate
8. Immateriali - Marchi
9. Immateriali - Diritti Di Brevetto
10. Costi di personale - Formazione Professionale
11. Costi di personale - Costo del personale

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Compilazione del Quadro RS - TIPOLOGIA COSTI*

12. Materie prime, di consumo e merci
13. Servizi - Servizi professionali
14. Oneri diversi di gestione
15. Ammortamenti - Costo di strumenti e attrezzature
16. Ammortamenti - Costo dei fabbricati e dei terreni
17. Ammortamenti - Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato
18. Costi generali - Spese generali
19. Oneri finanziari
- 20. Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari**
21. Servizi - Altri servizi

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Compilazione del Quadro RS - TIPOLOGIA COSTI*

Quando la spesa relativa alla misura non sia ricompresa tra quelle indicate dalle definizioni di cui ai regolamenti comunitari, né ad esse riconducibili, **dev'essere esposto il codice 20.**

Tale codice deve essere utilizzato anche nel caso in cui la misura non sia riconosciuta a fronte di costi specifici.

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

#### Compilazione del Quadro RS

La **società Alfa snc**, piccola impresa, che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, tenuta alla contabilità ordinaria, ha richiesto ed ottenuto un contributo a fondo perduto ex art. 25 DL 34/2020 pari 40.000 euro. Alla stessa società è stato poi erogato il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 del D.L n. 172/2020 per un importo pari a 40.000 euro.

Dopo aver compilato il rigo RF55 (codice 83) del **Modello Redditi SP2021** indicando il totale dei contributi ricevuti (80.000 euro), ai fini degli aiuti di stato occorre riportare le seguenti informazioni:

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Esempi pratici*

#### Compilazione del Quadro RS

BASE GIURIDICA									
Aiuti di Stato									
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma		Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma
1   20	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice CAR	Forma giuridica	Forma giuridica							
11 A	12 SN	13 2							
RS401									
DATI DEL PROGETTO									
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune	
18 giorno	mesi	anno	19 giorno	mesi	anno	20		21	22
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo						
23			24						
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante	
26 20			27 ,00			28		29 ,00	

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

## *Esempi pratici*

## Compilazione del Quadro RS

BASE GIURIDICA									
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Comma
1 128	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice CAR 11-A	Forma giuridica 12	Forma giuridica 13	Codice attività ATECO 14 561011			Settore 15 1	Tipo SEQ 16	Importo totale aiuto spettante 17 ,00	
RS401 DATI DEL PROGETTO									
Data inizio 18 giorno   mese   anno			Data fine 19 giorno   mese   anno			Codice Regione 20		Codice Comune 21	
Tipologia [via, piazza, ecc.] 22			Indirizzo 23					CAP 22	
								Numero civico 25	
Tipologia costi 24 20			Costi agevolabili 27 ,00			Intensità di aiuto 28		Importo aiuto spettante 29 ,00	

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

### *Detassazione di tutti i contributi e indennità*

ART. 10-bis. Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19 [63]

1. I **contributi e le indennità di qualsiasi natura** erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## Indicazione dei contributi a fondo perduto Covid-19

*NO compilazione quadro RS*

ART. 10-bis. Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19 [63]

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.

COMMA ABROGATO

Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Crediti d'imposta 2021*

Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del **Covid-19** il Governo è intervenuto più volte con misure di sostegno mirate ad alleviare le difficoltà dei compatti economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche, attraverso il riconoscimento di numerosi crediti d'imposta, tra questi vi sono:

- Credito d'imposta Locazioni;
- Credito d'imposta botteghe e negozi;
- Credito d'imposta Sanificazioni;
- Credito d'imposta Adeguamento degli ambienti di lavoro.

In linea generale i crediti d'imposta vanno esposti nel quadro RU e nel quadro RS, compilando il prospetto degli Aiuti di Stato, con le dovute eccezioni.

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Credito d'imposta sanificazioni*

Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l'emergenza epidemiologica, hanno sostenuto spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e **gli enti religiosi civilmente riconosciuti**.

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno presentato apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Tale credito d'imposta è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

- **in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa**;
- **entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Misura del credito*

Il credito d'imposta sanificazioni secondo la norma che lo ha istituito doveva ammontare al 60% delle spese sostenute, ma vista la carenza di risorse si è andati a riparto.

Per tal motivo la percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, è stata fissata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2020, **pari al 47,1617%**.

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Credito d'imposta sanificazioni*

Con il codice credito "H9", nella sezione I del quadro RU va indicato il credito d'imposta riconosciuto per

- ✓ le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
- ✓ l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, previsto dall'art. 125 del DL 34/2020.

La **sezione I del quadro RU** deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

N.B. non deve essere compilata la sezione aiuti di stato

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Compilazione Quadro RU*

#### La compilazione del Quadro RU dovrà avvenire nel seguente modo:

- Nel **rigo RU1**, colonna 1, dovrà essere riportato il codice identificativo del credito d'imposta. Tale codice nel caso del credito d'imposta sanificazioni sarà "H9";
- Al **rigo RU5**, colonna 3, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- Nel **rigo RU6**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1 ovvero nel caso di specie il codice tributo "6917";
- Nel **rigo RU12, colonna 2**, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione;
- Il **rigo RU7 colonne 4 e/o 5**, dovrà invece essere compilato nel caso il credito maturato anziché essere utilizzato in compensazione in F24 sia stato utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte dovute. Lo stesso dovrà essere riportato anche in RN 35, in particolare la somma degli importi riportati nelle colonne 4 e 5 deve coincidere con l'importo riportato nel rigo RN35.

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Esempi pratici*

La **Beta srl** ha sostenuto nel 2020 spese di acquisto per dispositivi di protezione. A seguito di presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta spettante alla società suddetta ammonta a euro **10.000**. Il credito è stato utilizzato interamente in compensazione F24

Di conseguenza il Quadro RU sarà compilato come di seguito:

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

## *Credito d'imposta sanificazioni*



## **REDDITI QUADRO RU**

## PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

Mod. N

11

<b>SEZIONE I</b> <b>Crediti d'imposta</b> (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		<b>Codice credito</b> <b>H 9</b>	
	<b>RU1 Credito sanificazione e DPI</b>			
	<b>RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione</b>			
	<b>RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)</b>			
	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui			
	RU5	00	00	
	RU6	00	00	
	RU7	00	00	
	RU8	00	00	
	RU9	00	00	
	RU10	00	00	
	RU11	00	00	
	RU12	00	00	

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Esempi pratici*

Prendendo sempre in considerazione la **società Beta Srl** si ipotizzi che alternativamente il credito di imposta di euro 10.000,00 € sia stato utilizzo in compensazione per 2.000,00 € e portato in diminuzione delle imposte per 4.000,00 €.

In questo caso l'indicazione in dichiarazione sarà la seguente:

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

## *Credito d'imposta sanificazioni*



## **REDDITI QUADRO RU**

## PERIODO D'IMPOSTA 2020

## CODE FISCALE

Mod. N.

11

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### Esempi pratici

Ipotizziamo infine che la **società Beta Srl** ha ceduto ex art. 122 DL Rilancio l'intero credito di imposta di euro 10.000,00. In questo caso l'indicazione in dichiarazione sarà la seguente:

PERIODO D'IMPOSTA 2020									
CODICE FISCALE									
Mod. N.									
<b>SEZIONE I</b> <b>Crediti d'imposta</b> <small>(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)</small>	REDDITI QUADRO RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese								
	CREDITO SANIFICAZIONE E DPI								
	RU1 Credito d'imposta spettante								
	RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione								
	RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								
	RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 10.000,00)								
	RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								
	RU7 Credito utilizzato ai fini								
	RU8 Credito d'imposta rivenuto								
	RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)								
	RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								
	RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso								
RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)									

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro*

Con il codice credito "I6", nella sezione I del quadro RU va indicato il credito d'imposta previsto per le spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi essenziali:

- per il rifacimento di spogliatoi e mense;
- per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
- Ecc...

**I soggetti beneficiari possono utilizzare il credito d'imposta dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, in compensazione.** Per la compensazione tramite modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6918". Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'art. 122 del D.L. n. 34/2020.

La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. **Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e RU10.**

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Compilazione Quadro RU*

La compilazione del Quadro RU dovrà avvenire nel seguente modo:

- Nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020. I soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono indicare anche il credito maturato in relazione alle spese sostenute nella frazione dell'anno 2020 ricadente nel precedente periodo d'imposta.
- Il **rigo RU9, colonna 1**, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del D.L. n 34 del 2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
- Nel **rigo RU6** va indicato l'ammontare del credito utilizzato **entro il termine di scadenza del 30 giugno 2021**.

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Compilazione Quadro RU*

La società **Alfa srl** ha effettuato interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro nei propri locali aperti al pubblico ed ha ottenuto, su istanza all'Agenzia delle Entrate, un credito d'imposta pari a 6.000 euro, utilizzato in compensazione F24.

La compilazione del Quadro RU avverrà come di seguito:

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### Esempi pratici



**REDDITI**  
**QUADRO RU**  
**Crediti di imposta concessi a favore**  
**delle imprese**

**PERIODO D'IMPOSTA 2020**

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

**SEZIONE I**

**Crediti d'imposta**

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1 Dati identificativi del credito d'imposta spettante											Codice credito
<b>Adeguamento dei luoghi di lavoro</b>											<b>I 16</b>
RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione											,00
RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)											,00
RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	<b>6.000</b>
RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24											<b>6.000</b>
RU7 Credito utilizzato ai fini	Ritardo	NA (Periodici e occasionali)	NA (Salvo)	IRES (Account)	IRES (Salvo)	Imposta sostitutiva	IRAP				,00
RU8 Credito d'imposta riversato											,00
RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	,00	Art. 43 ter	DPR 602/73				,00
RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)											,00
RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso											,00
RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni	,00						,00

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Esempi pratici*

Ipotizziamo ancora che la stessa abbia, utilizzato in compensazione F24 € 2.000. In questo caso l'indicazione in dichiarazione sarà la seguente:



**REDDITI  
QUADRO RU**  
Crediti di imposta concessi a favore  
delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

Mod. N.

11

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	Dati identificativi del credito d'imposta spettante												Codice credito RU1 Adeguamento dei luoghi di lavoro	
	RU1 Adeguamento dei luoghi di lavoro													
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione											.00	
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)											.00	
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.000	
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24											2.000	
	RU7	Credito utilizzato ai fini	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	RU8	Credito d'imposta reversato											.00	
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)											.00	Art. 1260 c.c.
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)											.00	Art. 43 ter D.P.R. 602/73
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso											.00	
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)											.00	Vedere istruzioni

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### Esempi pratici

Ipotizziamo infine che la stessa abbia ceduto ex art. 122 DL Rilancio il credito per € 3.000, utilizzato in compensazione F24 € 2.000. In questo caso l'indicazione in dichiarazione sarà la seguente:

PERIODO D'IMPOSTA 2020									
CODICE FISCALE									
 <b>REDDITI QUADRO RU</b> Crediti di imposta concessi a favore delle imprese									
Mod. N. 									
<b>SEZIONE I</b>									
<b>Crediti d'imposta</b>									
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)									
<b>RU1</b> Dati identificativi del credito d'imposta spettante <b>Adeguamento dei luoghi di lavoro</b>  <b>I 16</b>									
<b>RU2</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione  <b>,00</b>									
<b>RU3</b> Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)  <b>,00</b>									
<b>RU5</b> Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui)  <b>,00</b>  <b>,00</b>  <b>,00</b>  <b>,00</b>  <b>,00</b>  <b>,00</b>  <b>,00</b> <b>6.000 ,00</b>									
<b>RU6</b> Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24  <b>2.000 ,00</b>									
<b>RU7</b> Credito utilizzato ai fini  <b>,00</b>  <b>,00</b>  <b>,00</b>  <b>,00</b>  <b>,00</b>  <b>,00</b>  <b>,00</b>									
<b>RU8</b> Credito d'imposta rivenuto  <b>,00</b>									
<b>RU9</b> Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)  <b>3.000 ,00</b>  <b>,00</b>									
<b>RU10</b> Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)  <b>,00</b>									
<b>RU11</b> Credito d'imposta richiesto a rimbors  <b>,00</b>									
<b>RU12</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)  <b>,00</b>									

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

## *Esempi pratici*

Il credito d'imposta maturato dalla società indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel Quadro RS, rigo RS401. In particolare nel rigo RS401 il credito in parola deve essere riportato indicando nel medesimo alla colonna 1 il codice aiuto "63".

BASE GIURIDICA								
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma	
1 <b>063</b>	3	4	5	6	7	8	Numero 9	
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO			Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante
11-A	12 SR	13 1	14	56.10.11	15 1	16	17	18 6.000 ,00
DATI DEL PROGETTO								
RS401	Data inizio			Data fine			Codice Regione	
18 giorno	19 mese	anno	19 giorno	19 mese	anno	20	21	22 CAP
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo							Numero civico
23	24	25						
Tipologia costi				Costi agevolabili			Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
26 20	27	28	29 6.000 ,00					

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Credito d'imposta locazioni*

Il *credito d'imposta locazioni* è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto che lo ha introdotto (c.d. Rilancio).

Il credito d'imposta suddetto è riconosciuto:

- nella MISURA DEL 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
- Nella MISURA DEL 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda.
- Nella Misura del 50% relativo all' affitto d'azienda per le strutture turistico-ricettive.

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Credito d'imposta locazioni*

Con il codice credito "H8", nella sezione I del quadro RU va indicato il credito d'imposta commisurato ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.,

Il credito d'imposta è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza.

La sezione I del Quadro RU deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (locatario e conduttore), anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Compilazione del Quadro RU*

La compilazione del Quadro RU dovrà avvenire come di seguito:

- Nel rigo RU1, colonna 1, dovrà essere riportato il codice identificativo del credito d'imposta. Tale codice nel caso del credito d'imposta locazioni sarà "H8";
- Al rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- Nel rigo RU6, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D. lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1 ovvero nel caso di specie il codice tributo "6920";
- Nel rigo RU12, colonna 2, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione;
- Il rigo RU7 colonne 4 e/o 5, dovrà invece essere compilato nel caso il credito maturato anziché essere utilizzato in compensazione in F24 sia stato utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte dovute. Lo stesso dovrà essere riportato anche in RN 35, in particolare la somma degli importi riportati nelle colonne 4 e 5 deve coincidere con l'importo riportato nel rigo RN35.

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Esempi pratici*

La società **Alfa srl**, verificati i requisiti, ha diritto ad un credito d'imposta pari a 2.500 euro, commisurato ai canoni di locazione che versa per affittare l'immobile in cui esercita la propria attività.

La società ha scelto di cedere 1.500 euro del credito spettante ad un soggetto terzo.

La rimanente parte è stata utilizzata in compensazione nel 2020.

La compilazione del Quadro RU avverrà come di seguito:

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

*Esempi pratici*



**REDDITI**  
**QUADRO RU**  
**Crediti di imposta concessi a favore**  
**delle imprese**

**PERIODO D'IMPOSTA 2020**

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito									
			Credito locazione									
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione										,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)										,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.500 ,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24										1.000 ,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Rientra	NA (Periodi e account)	NA (Saldo)	IRES (Account)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP			,00
	RU8	Credito d'imposta riversato										,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.			1.500 ,00	Art. 43-ter	DPR 602/73			,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)										,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso										,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni								,00

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Esempi pratici*

Ipotizziamo che la stessa abbia, utilizzato in compensazione nel 2020 € 2.000 e € 500 nel 2021. In questo caso l'indicazione in dichiarazione sarà la seguente:



**REDDITI QUADRO RU**  
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2020

codice fiscale											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante									
Crediti d'imposta		Credito locazione									
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)		Codice credito									
		RU1 Credito locazione									
		RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione									
		RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)									
		RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui) 00,00 = 00,00 = 00,00 = 2.500,00									
		RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24									
		RU7 Credito utilizzato ai fini Istanza IVA (Periodi e account) IVA (Saldo) IRES (Account) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva IAP									
		RU8 Credito d'imposta rivenzato									
		RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. 00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 00									
		RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)									
		RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso									
		RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni 00 500,00									

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

## *Esempi pratici*

BASE GIURIDICA								Comma			
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione		Numero	Estensione	Lettera	
1 <b>060</b>	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
Codice CAR	Forna Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO			Settore	Tipo SIEG			Importo totale aiuto spettante	
11-A	12 <b>SR</b>	13 <b>1</b>	14 <b>56.10.11</b>			15 <b>1</b>	16			17 <b>2.500 ,00</b>	
DATI DEL PROGETTO											
RS401	Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		CAP
	18 giorno	mesi	anno	19 giorno	mesi	anno	20		21		22
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo						Numero civico				
23	24						25				
Tipologia costi						Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante
	26 <b>20</b>						27 .00			28	29 <b>2.500 ,00</b>

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Credito d'imposta botteghe e negozi*

Il Decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di fruire di un **CREDITO DI IMPOSTA PARI AL 60%** del canone di **locazione** riferito al mese di marzo 2020 pagato relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa ed è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza, inoltre, il beneficio ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per la compensazione del credito tramite modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6914"**.

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Credito d'imposta botteghe e negozi*

Con il **codice credito "I1"**, nella sezione I del quadro RU va indicato il credito d'imposta pari al 60 % del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020.

La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che hanno maturato il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.

**Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.**

**N.B. non deve essere compilata la sezione aiuti di stato**

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Compilazione del Quadro RU*

La compilazione dovrà avvenire nel modo seguente:

- ❖ Nel **rgo RU1, colonna 1**, dovrà essere riportato il codice identificativo del credito d'imposta. Tale codice nel caso del credito d'imposta botteghe e negozi sarà "I1";
- ❖ Al **rgo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. I soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono indicare il credito d'imposta, anche se lo stesso è maturato nel precedente periodo d'imposta;
- ❖ Nel **rgo RU6**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1 ovvero nel caso di specie il codice tributo "6914";
- ❖ Nel **rgo RU12, colonna 2**, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione.

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

### *Esempi pratici*

La società Delta srl ha maturato, nel mese di marzo 2020, un credito d'imposta pari a 2.500 euro, utilizzato integralmente in compensazione F24 nel 2020.

La compilazione del Quadro RU avverrà come di seguito:

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

## *Esempi pratici*

## Indicazione dei crediti d'imposta nei nuovi Quadri RS e RU

## *Esempi pratici*

Ipotizziamo che la società abbia utilizzato il credito d'imposta solo parzialmente in compensazione. L'importo utilizzato è pari a 1.000 euro.

La compilazione del Quadro RU avverrà come di seguito:

 <b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b> <b>2021</b> 	<b>PERIODO D'IMPOSTA 2020</b>									
	<b>CODICE FISCALE</b> <input type="text"/> <input type="text"/>									
<b>SEZIONE I</b>  <b>Crediti d'imposta</b>  <small>(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)</small>	<b>REDDITI QUADRO RU</b> <b>Crediti di imposta concessi a favore delle imprese</b>									
	<b>Mod. N.</b> 									
	<b>RU1 Dati identificativi del credito d'imposta spettante</b>									
	<b>RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione</b>									
	<b>RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)</b>									
	<b>RU4 Credito d'imposta spettante nel periodo</b>									
	<b>RU5 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24</b>									
	<b>RU6 Credito utilizzato ai fini</b>									
	<b>RU7 Credito d'imposta rivenzato</b>									
	<b>RU8 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)</b>									
	<b>RU9 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)</b>									
	<b>RU10 Credito d'imposta richiesto a rimborso</b>									
<b>RU11 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)</b>										
<b>RU12 Credito d'imposta concessi a favore delle imprese</b>										

## Indicazione degli aiuti di stato per gli esercenti arte e professione

## ■ Indicazione degli aiuti di stato per gli esercenti arte e professione

Sono obbligati alla compilazione del prospetto aiuti di stato anche i liberi professionisti.

Infatti, nella nozione di impresa comunitaria rientrano anche le attività libero-professionali che al pari delle imprese dovranno compilare il quadro RS utilizzando gli stessi codici previsti per le imprese.

## Indicazione degli aiuti di stato per gli esercenti arte e professione

## *Esempi pratici*

In caso di società tra professionisti il codice da utilizzare è SV

## Credito di imposta Investimenti L. 160/2019

## Credito di imposta Investimenti L. 160/2019

Con il codici credito "H4"- "2H"- "3H" va indicato il credito d'imposta previsto per le spese sostenute nel 2020 in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive dello Stato:

- Art. 1 comma 188 beni materiali nuovi strumentali —> credito di imposta 6% (anche esercenti arti e professioni)
- Art. 1 comma 189 beni materiali ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232 del 2016 (c.d. Industria 4.0) —> credito di imposta 40%
- Arti. 1 comma 190 beni immateriali ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232 del 2016 (c.d. Industria 4.0) —> credito di imposta 15%

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del DLGS 241/1997:

- ❖ 5 quote annuali di pari importo per i commi 188 e 189
- ❖ 3 quote annuali di pari importo per il comma 190

## Credito di imposta Investimenti L. 160/2019

### Decorrenza:

- Comma 188 a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni
- Commi 189 e 190 a decorrere dall'anno successivo a quello di avvenuta interconnessione

### Altri profili:

- Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP
- Non costituisce un aiuto di Stato
- E' cumulabile con altre agevolazioni per i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto del risparmio fiscale conseguente alla detassazione del contributo, non porti complessivamente al superamento del costo sostenuto.

## Credito di imposta Investimenti L. 160/2019

Verifiche su eventuali condizioni sopravvenute rispetto al momento di effettuazione dell'investimento.

**Il credito di imposta è subordinato:**

- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
- non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o sottoposte ad altre procedure concorsuali
- Imprese destinatarie di misure interdittive ai sensi del DLGS n. 231 del 2001

## Credito di imposta Investimenti L. 160/2019

Il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa.



Limitatamente agli investimenti di cui al comma 188 il credito di imposta è riconosciuto anche ai esercenti arte e professione.

## Credito di imposta Investimenti L. 160/2019

I Codici:

- ❖ "H4" deve essere utilizzato per gli investimenti comma 188 —> codice tributo "6932"
- ❖ "2H" deve essere utilizzato per gli investimenti comma 189 —> codice tributo "6933"
- ❖ "3H" deve essere utilizzato per gli investimenti comma 190 —> codice tributo "6934"

Devono essere compilati:

- Sezione I righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12
- Sezione IV rigo RU120:
  - Colonna 1 per investimenti codice "H4"
  - Colonna 2 per gli investimenti codice "2H"
  - Colonna 3 per gli investimenti codice "3H"

## Credito di imposta Investimenti L. 160/2019

Si ipotizza un investimento ai sensi del comma 188 (ordinario) di complessivi 100.000 €

SEZIONE I <b>Crediti d'imposta</b> (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	Dati identificativi del credito d'imposta spettante								Codice credito 1 H 4
	<b>RU1</b>	Investimenti in beni strumentali							
	<b>RU2</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							
	<b>RU3</b>	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							
		Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui	1	,00	2	,00	B2	,00	
	<b>RU5</b>						C2	,00	
	<b>RU6</b>	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24					D2	,00	3 6.000 ,00
	<b>RU7</b>	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	MA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
			1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	<b>RU8</b>	Credito d'imposta riversato							,00
	<b>RU9</b>	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c.	1		,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00
	<b>RU10</b>	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
	<b>RU11</b>	Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00
	<b>RU12</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni	1			2	6.000 ,00	

## Credito di imposta Investimenti L. 160/2019

Indicazione dei dati relativi ai costi agevolativi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in relazione ai quali è commisurato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo di imposta.

**RU120** Investimenti beni strumentali 2020

Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200
1 100.000 ,00	1 ,00	1 ,00

## Credito di imposta Investimenti L. 160/2019

Si ipotizza un investimento ai sensi del comma 189 (Industria 4.0)  
di complessivi 100.000 €

### SEZIONE I

#### Crediti d'imposta

(I crediti da indicare  
nella sezione  
sono elencati  
nelle istruzioni)

Dati identificativi del credito d'imposta spettante										Codice credito					
<b>RU1</b> Investimenti in beni strumentali										1 2 H					
<b>RU2</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione										,00					
<b>RU3</b> Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)										,00					
<b>RU5</b> Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui	1	,00	2	,00	B2	,00	C2	,00	D2	,00	) 3 40.000 ,00				
<b>RU6</b> Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24										,00					
<b>RU7</b> Credito utilizzato ai fini Ritenute IVA (Periodici e acconto) IVA (Saldo) IRES (Acconti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva IRAP	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00	
<b>RU8</b> Credito d'imposta riversato										,00					
<b>RU9</b> Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)										Art. 1260 c.c.	1	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00
<b>RU10</b> Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)										,00					
<b>RU11</b> Credito d'imposta richiesto a rimborso										,00					
<b>RU12</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)										Vedere istruzioni	1	2	40.000 ,00		

## Credito di imposta Investimenti L. 160/2019

Indicazione dei dati relativi ai costi agevolativi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in relazione ai quali è commisurato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo di imposta.

**RU120** Investimenti beni strumentali 2020

Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200
1 ,00	1 100.000,00	1 ,00

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

Con il codice credito "L3"- "2L"- "3L" va indicato il credito d'imposta previsto per le spese sostenute a decorrere dal 16/11/2020 in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive dello Stato:

- Art. 1 comma 1054 beni materiali nuovi strumentali —> credito di imposta 10% (anche esercenti arti e professioni)
- Art. 1 comma 1056 beni materiali ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232 del 2016 (c.d. Industria 4.0) —> credito di imposta 50%
- Art. 1 comma 1058 beni immateriali ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232 del 2016 (c.d. Industria 4.0) —> credito di imposta 15%

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del DLGS 241/1997:

- 3 quote annuali di pari importo
- Solo per il comma 1054 1 quota per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 in 1 quota annuale, limitatamente ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro
  - Possibilità estesa dal DL n. 73 del 2021 anche ai soggetti con ricavi e compensi superiori alla soglia. Norma confermata nell'iter di conversione del decreto legge.

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

L'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di riportare all'esercizio successivo la quota non utilizzata per incapienza di debiti erariali e contributivi, in linea con le indicazioni assunte nella Circolare n. 5/E del 2015 (in tema di bonus investimenti DL n. 91 del 2014):

- “Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale - o parte di essa - non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel periodo di imposta successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito”

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

### Decorrenza:

- ❖ Comma 1054 a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni
- ❖ Commi 1056 e 1058 a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione

### Altri profili:

- Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP
- Non costituisce un aiuto di Stato
- E' cumulabile con altre agevolazioni per i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto del risparmio fiscale conseguente alla detassazione del contributo, non porti complessivamente al superamento del costo sostenuto.

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

Verifiche su eventuali condizioni sopravvenute rispetto al momento di effettuazione dell'investimento.

**Il credito di imposta è subordinato:**

- ✓ al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
- ✓ al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
- ✓ non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o sottoposte ad altre procedure concorsuali
- ✓ Imprese destinatarie di misure interdittive ai sensi del DLGS n. 231 del 2001

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

- Il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa
- Limitatamente agli investimenti di cui al comma 1054 il credito di imposta è riconosciuto anche ai esercenti arte e professione.

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

I Codici:

- "L3" deve essere utilizzato per gli investimenti comma 1054 —> codice tributo "6935"
- "2L" deve essere utilizzato per gli investimenti comma 1056 —> codice tributo "6936"
- "3L" deve essere utilizzato per gli investimenti comma 1058 —> codice tributo "6937"

Devono essere compilati:

- Sezione I righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12
- Sezione IV rigo RU130:
  - Colonne 1,2,3,4 per investimenti codice "L3"
  - Colonna 5 per gli investimenti codice "2L"
  - Colonna 3 per gli investimenti codice "3L"

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

Si ipotizza un investimento ai sensi del comma 1054 di complessivi 100.000 €

### SEZIONE I

#### Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

Dati identificativi del credito d'imposta spettante										Codice credito	
RU1 Investimenti in beni strumentali										1 2 H	
RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione										,00	
RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)										,00	
RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui	1	,00	2	,00	B2	,00	C2	,00	D2	,00	) 3 40.000 ,00
RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24										,00	
RU7 Credito utilizzato ai fini Ritenute IVA (Periodici e acconto) IVA (Saldo) IRES (Acconti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva IRAP	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6 ,00 7 ,00 8 ,00
RU8 Credito d'imposta riversato										,00	
RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)										Art. 1260 c.c. 1 ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 ,00	,00
RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)										,00	
RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso										,00	
RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)										Vedere istruzioni 1 ,00 2 ,00	40.000 ,00

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

Indicazione dei dati relativi ai costi agevolativi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in relazione ai quali è commisurato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo di imposta.

RU130	Investimenti c.1054				Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Soggetti con ricavi < 5 mln		
Investimenti beni strumentali 2021	1 100.000,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

Si ipotizza un investimento ai sensi del comma 1056 di complessivi 100.000 €

### SEZIONE I

#### Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante							Codice credito
	Investimenti beni strumentali							
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							,00
	Credito d'imposta spettante nel periodo							
RU5	(di cui	1	,00	2	,00	B2	,00	C2
								D2
								,00
								) 3 50.000 ,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Accconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RU8	Credito d'imposta riversato							,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c.	1	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00	
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni	1		2		50.000 ,00	

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

Indicazione dei dati relativi ai costi agevolativi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in relazione ai quali è commisurato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo di imposta.

RU130 Investimenti beni strumentali 2021	Investimenti c.1054				Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Soggetti con ricavi < 5 mln		
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 100.000 ,00	6 ,00

## Credito di imposta Investimenti L. 178/2020

- Il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa
- Limitatamente agli investimenti di cui al comma 1054 il credito di imposta è riconosciuto anche ai esercenti arte e professione.

## Credito di imposta Bonus Sud L. 208/2015

## Credito di imposta Bonus Sud L. 208/2015

Con il codice credito "C4" va indicato il credito d'imposta previsto per le spese sostenute nel 2020 in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive dello di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise (art. 1 commi da 98 a 108):

- La disposizione, già differita fino al 31/12/2020, è stata ulteriormente prorogata dall'articolo 1 comma 171 della L. 178/2020;

Fasi:

- Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita comunicazione
- Ottenimento dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate alla fruizione del credito del credito d'imposta

## Credito di imposta Bonus Sud L. 208/2015

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con decorrenza dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, comunque dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria:

- Codice tributo "6869"
- Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito
- E nelle dichiarazioni successive in merito al suo utilizzo

Altri profili:

- Concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP
- Costituisce un aiuto di Stato e, come tale, deve trovare rappresentazione anche nel quadro RS rigo 401

## Credito di imposta Bonus Sud L. 208/2015

### Cumulabilità con altre agevolazioni

- Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.
- Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta è cumulabile con i *super-ammortamenti* (circ. 34/2020).
- L'agevolazione è cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il *credito d'imposta per investimenti in beni strumentali*, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento (risposta interpello 360/2020 e 157/2021).

## Credito di imposta Bonus Sud L. 208/2015

*Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonne 1, 2, B2, C2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.*

In particolare, nel rigo RU5 va indicato:

- nelle colonne 1, 2, B2 e C2, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle Entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2 e C2.

Credito di imposta Bonus Sud L. 208/2015

Si ipotizza un investimento di 100.000,00 da una società della Regione Abruzzo in zona agevolata, autorizzato a gennaio 2021 e relativo:

- 30.000 € realizzato nel 2018 —> credito di imposta pari a 9.000 €
  - 30.000 € realizzato nel 2019 —> credito di imposta pari a 9.000 €
  - 40.000 € realizzato nel 2020 —> credito di imposta pari a 12.000 €

<b>SEZIONE I</b> <b>Crediti d'imposta</b> <small>(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)</small>	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
	<b>RU1</b> Inv. beni strumentali ex L.208/15		1 C 4	
	<b>RU2</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00	
	<b>RU3</b> Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00	
	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00	
	(di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 9.000 ,00 D2 9.000 ,00 ) 3 30.000 ,00		,00	
	<b>RU6</b> Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00	
	<b>RU7</b> Credito utilizzato ai fini Ritenute IVA (Periodici e acconto) IVA (Saldo) IRES (Accconti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva IRAP		,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00	
	<b>RU8</b> Credito d'imposta riversato		,00	
	<b>RU9</b> Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c. 1 ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 ,00	
	<b>RU10</b> Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00	
	<b>RU11</b> Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00	
	<b>RU12</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni 1 ,00 2 30.000 ,00	

## IRAP – Disposizioni decreto Rilancio D.L. 34/2020

## ■ IRAP – Disposizioni decreto Rilancio D.L. 34/2020

### *Decreto Rilancio - D.L. 34/2020*

#### Art. 24. - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non è dovuto il versamento del *saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive* relativa al periodo di imposta *in corso al 31 dicembre 2019*, fermo restando il *versamento dell'acconto* dovuto per il medesimo periodo di imposta.

## ■ IRAP – Disposizioni decreto Rilancio D.L. 34/2020

### *Decreto Rilancio - D.L. 34/2020*

#### Art. 24. - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

*Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.*

## ■ IRAP – Disposizioni decreto Rilancio D.L. 34/2020

### *Decreto Rilancio - D.L. 34/2020*

#### Art. 24. - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10 -bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162 -bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con **ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico *non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente* a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

## ■ IRAP – Disposizioni decreto Rilancio D.L. 34/2020

### *Decreto Rilancio - D.L. 34/2020*

#### Art. 24. - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

## IRAP – Disposizioni decreto Rilancio D.L. 34/2020

### *Condizioni esonero saldo IRAP 2019 e l'acconto 2020*



Ricavi / Compensi < 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente



Rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020



Soggetti esclusi dall'agevolazione:

- Le imprese di assicurazione;
- Le Amministrazioni e gli enti pubblici (soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli artt. 7 e 10-bis del D.lgs. n. 446/1997);
- Le banche e gli altri intermediari finanziari (soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR, D.P.R. n. 917/1986).

## IRAP – SCOMPUTO DELL'ACCONTO ABBUONATO

*Circolare Agenzia Entrate 27/E del 19 ottobre 2020*

## IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

*Circolare Agenzia Entrate 27/E del 19 ottobre 2020*

### I acconto IRAP 2020 (non versato)

L'acconto virtuale sarà pari a quello risultante dal conteggio effettuato con criterio storico solo se l'IRAP 2020 risulti almeno pari a quella del 2019. Se, invece, l'imposta 2020 risulta inferiore, l'aconto virtuale sarà calcolato su tale imposta 2020, come se fosse stato adottato un criterio previsionale basato sull'effettiva imposta dovuta per il 2020.

## ■ IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

*Circolare Agenzia Entrate 27/E del 19 ottobre 2020*

- In alcun caso il primo acconto IRAP 2020 «virtuale» potrà originare un credito a favore del contribuente
- Per quanto riguarda il secondo acconto rileva **l'importo effettivamente versato.**  
Anche laddove tale importo risultasse maggiorato rispetto al riferimento storico, non si avrà alcun effetto in ordine al primo acconto virtuale.

## ■ IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

*Circolare Agenzia Entrate 27/E del 19 ottobre 2020*

- L'aconto “virtuale” che viene abbuonato corrisponde a quello risultante da conteggio effettuato con criterio storico solo laddove l'IRAP 2020 risulti almeno pari a quella del 2019.
- Se l'imposta 2020 risulta inferiore a quella del 2019, l'aconto virtuale sarà calcolato su tale imposta 2020, come se fosse stato adottato un criterio previsionale basato sull'effettiva imposta dovuta per il 2020.

## IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

CASO 1: IRAP 2020 > IRAP 2019

- Dati 2019
- Soggetto ISA:

<b>Sez. II</b> <b>Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE (sez. II e III)</b> <small>CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>IR21</b> Totale imposta</td> <td style="text-align: right;"><b>23254,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Credito ACE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>IR22</b> Credito d'imposta</td> <td style="text-align: right;">Quote annuali      Residuo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>IR23</b> Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione</td> <td style="text-align: right;"><b>1683,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>IR24</b> Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>IR25</b> Accconti versati</td> <td style="text-align: right;">Credito versato da atti di recupero      2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">17572,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>IR26</b> Importo a debito</td> <td style="text-align: right;">3999,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>IR27</b> Importo a credito</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>IR28</b> Eccedenza di versamento a saldo</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>IR29</b> Credito di cui si chiede il rimborso</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>IR30</b> Credito da utilizzare in compensazione</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>IR31</b> Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </table>	<b>IR21</b> Totale imposta		<b>23254,00</b>	Credito ACE			<b>IR22</b> Credito d'imposta		Quote annuali      Residuo	1	,00	,00	3	,00	,00	<b>IR23</b> Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione		<b>1683,00</b>	<b>IR24</b> Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24		,00	<b>IR25</b> Accconti versati		Credito versato da atti di recupero      2	1	,00	17572,00	<b>IR26</b> Importo a debito		3999,00	<b>IR27</b> Importo a credito		,00	<b>IR28</b> Eccedenza di versamento a saldo		,00	<b>IR29</b> Credito di cui si chiede il rimborso		,00	<b>IR30</b> Credito da utilizzare in compensazione		,00	<b>IR31</b> Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale		,00	
<b>IR21</b> Totale imposta		<b>23254,00</b>																																													
Credito ACE																																															
<b>IR22</b> Credito d'imposta		Quote annuali      Residuo																																													
1	,00	,00																																													
3	,00	,00																																													
<b>IR23</b> Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione		<b>1683,00</b>																																													
<b>IR24</b> Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24		,00																																													
<b>IR25</b> Accconti versati		Credito versato da atti di recupero      2																																													
1	,00	17572,00																																													
<b>IR26</b> Importo a debito		3999,00																																													
<b>IR27</b> Importo a credito		,00																																													
<b>IR28</b> Eccedenza di versamento a saldo		,00																																													
<b>IR29</b> Credito di cui si chiede il rimborso		,00																																													
<b>IR30</b> Credito da utilizzare in compensazione		,00																																													
<b>IR31</b> Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale		,00																																													

IRAP	Importo teorico	Importo versato
<b>Saldo 2019</b>	Euro 3.999	ZERO (ex art. 24 D.L. 34/2020)
<b>I Acconto 2020</b>	Euro 11.627 (pari al 50% di 23.254)	ZERO (ex art. 24 D.L. 34/2020)
<b>II Acconto 2020</b>	Euro 11.627 (pari al 50% di 23.254)	Euro 11.627

## IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

### CASO 1: IRAP 2020 > IRAP 2019

<b>Sez. II</b> <b>Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)</b>	<b>IR21</b> Totale imposta						33.490,00
	<b>IR22</b> Credito d'imposta	Quote annuali	Residuo	Credito alloggi sociali	Altri crediti		
	1	,00	,00	,00	,00	5	,00
	<b>IR23</b> Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
	<b>IR24</b> Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
	<b>IR25</b> Acconti versati	Credito versato da atti di recupero	Art. 24 - D.L. n. 34/20	3			
	1	,00	11.627,00	2	23.254,00		
	<b>IR26</b> Importo a debito						10.236,00
	<b>IR27</b> Importo a credito						,00
	<b>IR28</b> Eccedenza di versamento a saldo						,00
<b>Dati 2020:</b>	<b>IR29</b> Credito di cui si chiede il rimborso						,00
	<b>IR30</b> Credito da utilizzare in compensazione						,00
	<b>IR31</b> Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	2	Codice fiscale consolidante			,00

## IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

### CASO 2 : IRAP 2020 < IRAP 2019

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE (sez. II e III)	IR21 Totale imposta					24602,00
Credito ACE						
	IR22 Credito d'imposta	Quote annuali	Residuo	Altri crediti	4	
	IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione	,00	,00	,00	,00	,00
	IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24					,00
	IR25 Acconti versati		Credito versato da atti di recupero	,00	2	25144,00
	IR26 Importo a debito					,00
	IR27 Importo a credito					542,00
	IR28 Eccedenza di versamento a saldo					,00
	IR29 Credito di cui si chiede il rimborso					,00
	IR30 Credito da utilizzare in compensazione					542,00
	IR31 Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale					,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020

Dati 2019

IRAP	Importo teorico	Importo versato
<b>Saldo 2019</b>	Credito	Credito
<b>I Acconto 2020</b>	Euro 12.301 (pari al 50% di 24.602)	ZERO (ex art. 24 D.L. 34/2020)
<b>II Acconto 2020</b>	Euro 12.301 (pari al 50% di 24.602)	Euro 12.301

## IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

### CASO 2 : IRAP 2020 < IRAP 2019

#### Dati 2020:

Sez. II  
Dati concernenti il  
versamento  
dell'imposta  
determinata nei quadri  
IQ - IP - IC - IE  
IK (sez. II e III)

IR21	Totale imposta				5.322,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace	Quote annuali	Residuo	
		1	,00	2	,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione				542,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				542,00
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero	1	,00	2.661,00
		Art. 24 - D.L. n. 34/20	3		14.962,00
IR26	Importo a debito				,00
IR27	Importo a credito				9.640,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo				,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso				,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione				9.640,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante	1	2	,00

## ■ IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

### *Acconto IRAP «abbuonato»*

- ❑ Costituisce un Aiuto di Stato c.d. «de minimis» *soggetto ai limiti del Temporary Framework in materia di aiuti di Stato* a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19. (Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 n. 1863)



Obbligo di indicazione dell'Aiuto di Stato nel dichiarativo

## IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

*Indicazione aiuto di stato «acconto abbuonato» in IRAP*

Sez. XVIII  
Aiuti di Stato

Tipo aiuto **1**

BASE GIURIDICA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera	
10											
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO			Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11A	12	13	14			15	16	17	,00		
DATI DEL PROGETTO											
IS201 Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		CAP	
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20		21	22		
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo					Numero civico					
23	24					25					
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante			
26	20	27	,00			28		29	,00		

# IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

## *Forma giuridica*

TABELLA FORMA GIURIDICA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
<b>AF</b>	Altre forme	<b>ID</b>	Istituto di credito di diritto pubblico
<b>AC</b>	Associazione	<b>IR</b>	Istituto religioso
<b>AI</b>	Associazione impresa	<b>MA</b>	Mutua assicurazione
<b>PA</b>	Associazione in partecipazione	<b>PF</b>	Persona fisica
<b>AT</b>	Azienda autonoma statale	<b>PC</b>	Piccola società cooperativa
<b>AM</b>	Azienda municipale	<b>PS</b>	Piccola società cooperativa a responsabilità limitata
<b>AP</b>	Azienda provinciale	<b>AU</b>	Società per azioni con socio unico
<b>AR</b>	Azienda regionale	<b>SR</b>	Società a responsabilità limitata
<b>AZ</b>	Azienda speciale	<b>RR</b>	Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
<b>LL</b>	Azienda speciale di cui al d.lgs. 267/2000	<b>SU</b>	Società a responsabilità limitata con unico socio
<b>AL</b>	Azienda speciale di ente locale	<b>RS</b>	Società a responsabilità limitata semplificata
<b>CE</b>	Comunione ereditaria	<b>SA</b>	Società anonima
<b>CO</b>	Consorzio	<b>CN</b>	Società consortile
<b>CC</b>	Consorzio con attività esterna	<b>SL</b>	Società consortile a responsabilità limitata
<b>CZ</b>	Consorzio di cui al d.lgs. 267/2000	<b>OS</b>	Società consortile cooperativa a responsabilità limitata
<b>CF</b>	Consorzio fidi	<b>AE</b>	Società consortile in accomandita semplice
<b>CR</b>	Consorzio intercomunale	<b>AN</b>	Società consortile in nome collettivo
<b>CM</b>	Consorzio municipale	<b>SO</b>	Società consortile per azioni
<b>CS</b>	Consorzio senza attività esterna	<b>SC</b>	Società cooperativa
<b>RC</b>	Contratto di rete dotato di soggettività giuridica	<b>CI</b>	Società cooperativa a responsabilità illimitata
<b>OO</b>	Cooperativa sociale	<b>CL</b>	Società cooperativa a responsabilità limitata
<b>EN</b>	Ente	<b>OC</b>	Società cooperativa consortile
<b>ES</b>	Ente di cui alla l.r. 21-12-93, n.88	<b>SG</b>	Società cooperativa europea
<b>ED</b>	Ente diritto pubblico	<b>SS</b>	Società costituita in base a leggi di altro stato
<b>EE</b>	Ente ecclesiastico	<b>SF</b>	Società di fatto
<b>ER</b>	Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto	<b>SM</b>	Società di mutuo soccorso
<b>EI</b>	Ente impresa	<b>SD</b>	Società europea
<b>EM</b>	Ente morale	<b>AA</b>	Società in accomandita per azioni
<b>EC</b>	Ente pubblico commerciale	<b>AS</b>	Società in accomandita semplice
<b>EP</b>	Ente pubblico economico	<b>SN</b>	Società in nome collettivo
<b>EL</b>	Ente sociale	<b>SI</b>	Società irregolare
<b>FO</b>	Fondazione	<b>SZ</b>	Società non prevista dalla legislazione italiana
<b>FI</b>	Fondazione impresa	<b>SP</b>	Società per azioni
<b>GE</b>	Gruppo europeo di interesse economico	<b>SE</b>	Società semplice
<b>IF</b>	Impresa familiare	<b>SV</b>	Società tra professionisti
<b>DI</b>	Impresa individuale	<b>ST</b>	Soggetto estero
<b>IC</b>	Istituto di credito		

## IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

### *Dimensione impresa*

#### Istruzioni IRAP

Nella colonna 13 va indicata la dimensione dell'impresa, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:

1. micro impresa
2. piccola impresa
3. media impresa
4. grande impresa
5. non classificabile.

## IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

### *Dimensione impresa*

#### Articolo 2 raccomandazione 2003/361/CE – Commissione UE

La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

## IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

### *Settore*

#### Istruzioni IRAP

Nella colonna 15 va indicato il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei seguenti codici:

- Generale**: aiuti di Stato (diversi dagli aiuti SIEG e dagli aiuti nei settori AGRICOLTURA e PESCA) ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che non opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'art. 3 comma 2, §2 del Reg. (UE) 1407/2013 o che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Reg. (UE) 1407/2013;
- Strada**: aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'art. 3, comma 2, §2 del Reg. (UE) 1407/2013;

## IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

### *Settore*

#### Istruzioni IRAP

Nella colonna 15 va indicato il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei seguenti codici:

- SIEG**: aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG concessi ai sensi del Reg. (UE) 360/2012 (o successivi) ad un beneficiario attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG);
- AGRICOLTURA**: aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 (o successivi);
- PESCA**: aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg. (UE) 717/2014 (o successivi).

## IRAP – SCOMPUTO DELL'ACCONTO ABBUONATO

*Il caso del conferimento*

## IRAP – Scomputo dell'acconto abbuonato

*Risposta ad interpello 404 del 11 giugno 2021*

### Operazione di conferimento

Il soggetto conferitario non potrà giovarsi dello scomputo di un acconto IRAP "virtuale", basato sulle risultanze del complesso aziendale oggetto di conferimento, e ciò nonostante l'attività sia proseguita senza soluzione di continuità.

## IRAP

*Il caso dell'esercizio ultrannuale*

## IRAP

*Risposta ad interpello 425 del 22 giugno 2021*

## Esercizio ultrannuale 2019 – 2020

Società costituita in data 1° ottobre 2019 che in sede di atto costitutivo ha stabilito una durata ultrannuale del primo esercizio, pari a 15 mesi, ovvero dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020.

L'esercizio nel quale il periodo di imposta era in corso alla data del 31 dicembre 2019 coincide con il primo esercizio – ultrannuale - della società, ovvero quello che va da 01/10/2019 al 31/12/2020.

Per tale ragione, la società istante è legittimata a:

- Non versare il saldo IRAP in scadenza a giugno 2021 (relativa al periodo 01/10/2019 – 31/12/2020);
- Non versare il primo acconto IRAP relativo all'esercizio successivo, avente parimenti scadenza a giugno 2021.

## IRAP

*Circolare Agenzia Entrate 25/E/2020 - Quesito n. 1.1.4*

Esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (art. 24 D.L. Rilancio)



Costituisce un Aiuto di Stato c.d. «de minimis» *soggetto ai limiti del Temporary Framework in materia di aiuti di Stato* a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19. (Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 n. 1863)



Obbligo di indicazione dell'Aiuto di Stato nel dichiarativo

## IRAP

### *Modello IRAP 2021 nel caso dell'esercizio ultrannuale*

Sezione XVIII  
Aiuti di Stato



Casella «Tipo aiuto»: codice 1;  
Colonna 1 «Codice aiuto»: 999;  
Colonna 3 «Quadro»: IR;  
Colonna 4 – «Tipo norma»: 1  
Colonna 5 - «Anno»: 2020  
Colonna 6 - «Numero»: 34  
Colonna 7 - «Articolo»: 24;  
Colonna 26 - «Tipologia costi»: 20;  
Colonna 29 - «Importo aiuto spettante»: importo  
del saldo IRAP non versato ex art. 24 DL Rilancio.

## IRAP

## Cancellazione del saldo IRAP e sua indicazione in dichiarazione

Sez. XVIII  
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA											
Comma											
	Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera
	1 <b>999</b>	2	3 <b>IR</b>	4 <b>01</b>	5 <b>2020</b>	6 <b>34</b>	7 <b>24</b>		9	10	11
<b>Tipo aiuto</b>	Forma Giuridica	Dimensione impresa		Codice attività ATECO	Settore		Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante		
<b>001</b>	IS201	12 	13 	14 	15 	16	17	<b>Importo aiuto</b> ,00			
DATI DEL PROGETTO											
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		CAP	
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20		21		22	
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo							Numero civico	
23	24	25									
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante			
26	20	27	28	29	,00			<b>Importo aiuto</b> ,00			

## ISA

*Soggetti obbligati e soggetti esclusi*

## ISA

*ISA: Soggetti obbligati e soggetti esclusi*

Gli **ISA** (Indici sintetici di affidabilità) rappresentano uno strumento di compliance finalizzato a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e Amministrazione Finanziaria.

In altri termini, sono degli indicatori che misurano, attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, fornendo una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.

## ISA

*ISA: Soggetti obbligati e soggetti esclusi*

Per gli indici sintetici di affidabilità i contribuenti sono distinti tra:

- Soggetti obbligati alla compilazione;
- Soggetti esonerati alla compilazione.

## ISA

*Soggetti obbligati*

Sono **obbligati** alla predisposizione degli Isa gli esercenti attività impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come «attività prevalente», una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una «causa di esclusione».

## ISA

*Soggetti esonerati*

No modello ISA

Sono **esonerati** i contribuenti che presentano le seguenti cause di esclusione (da indicare anche nel quadro dichiarazione di riferimento – Quadro RE, RF e RG):

- a. Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta (cod. 1);
- b. Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta (cod. 2);
- c. Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1 TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA, quindi € 5.164.569 (cod. 3);

## ISA

*Focus su «cessazione e inizio attività entro sei mesi» e «mera prosecuzione attività svolta»*

Nei casi di:

- cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione della stessa
- mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti



I contribuenti che si trovano in tali fattispecie **NON** sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA

## ISA

*ISA: I casi di esclusione*

## Operazioni straordinarie

In tali circostanze è configurabile una mera prosecuzione dell'attività. Rientrano in tali ipotesi :

- acquisto o affitto d'azienda;
- successione o donazione d'azienda;
- operazioni di trasformazione;
- operazioni di scissione e fusione di società.

Si ritiene che il dante causa farà valere la **causa di esclusione 2 - Cessazione dell'attività**, mentre gli aventi causa potranno far valere la **causa di esclusione 1**

- Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

## ISA

*ISA: I casi di esclusione*

No modello ISA

## Soggetti esonerati

- d) Condizioni di non normale svolgimento dell'attività (cod. 4) , come a esempio:
- Il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  - Il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale;
  - Il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
  - Il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda

## ISA

*ISA: I casi di esclusione*

## No modello ISA

## Soggetti esonerati

- Il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura;
- La modifica in corso d'anno dell'attività esercitata, salvo il caso in cui le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa;
- Per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- Nel caso di eventi sismici, se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso o vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino, ecc..

## ISA

*ISA: Periodo di non normale svolgimento dell'attività*

No modello ISA

Cessazione dell'attività prevalente

Il contribuente che cessa l'attività prevalente proseguendo quella secondaria, non è **soggetto all'applicazione degli ISA** e di conseguenza nemmeno alla compilazione del modello. Infatti, tale situazione si configura come un periodo di non normale svolgimento dell'attività, che nel Mod. REDDITI è individuata con il **codice 4**. Con riferimento a tale fattispecie in vigore degli Isa si ritengono comunque applicabili i chiarimenti sul punto forniti dall'Agenzia delle entrate nella Circolare 19 settembre 2013, n. 30 con riferimento ai precedenti SDS.

## ISA

*ISA: Periodo di non normale svolgimento dell'attività*

No modello ISA

## Modifica dell'attività in corso d'anno a seguito di inizio di nuova attività

Il contribuente che **modifica l'attività esercitata per effetto dell'inizio di una nuova attività**, non può invocare la causa di esclusione relativa all'inizio attività, in quanto tale causa è relativa all'impresa nel suo complesso. Come precisato dalla circolare n. 8/2012 (sds), la modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata si configura come una causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i contribuenti che si trovano in un **periodo di non normale svolgimento dell'attività**. Di conseguenza, si può ritenere applicabile la causa di esclusione relativa ad un periodo di non normale svolgimento dell'attività, che nel mod. REDDITI è individuata con il **codice 4**.

## ISA

*ISA: I casi di esclusione*

No modello ISA

## Soggetti esonerati

e) **Applicazione del regime forfettario agevolato**, ex art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari (**cod. 5**);

## ISA

*ISA Inapplicabile – multiattività*

SI Modello ISA  
INAPPLICABILE

## Soggetti esonerati

f) Esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (**cod. 7**);

## ISA

*ISA Inapplicabile – multiattività*

Imprese multiattività	<b>1</b> Prevalente <b>2</b> Secondaria <b>3</b> Aggi o ricavi fissi <b>4</b> Altre attività	ISA CODICE ATTIVITÀ	Ricavi			
						,00
						,00
						,00
						,00

Nel prospetto occorre indicare:

- ✓ **nel rigo 1**, il codice ISA e il totale dei ricavi derivanti dalle attività rientranti nell'ISA afferente l'attività prevalente;
- ✓ **nel rigo 2**, il codice attività e i relativi ricavi, derivanti dall'attività secondaria. L'attività secondaria è quella associata al maggior ammontare dei ricavi derivanti dalla attività che non è compresa nell'ISA per cui si presenta il modello;
- ✓ **nel rigo 3**, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore (tabacchi, valori bollati, ecc)
- ✓ **nel rigo 4**, i ricavi derivanti da attività non indicate nei righi precedenti.

N.B. tali contribuenti non possono beneficiare del regime premiale

## ISA

*ISA – Attività complementari (eccezione alla multiattività)*

Le attività complementari costituiscono una **eccezione** alle imprese **multiattività** a causa dello stretto legame con l'attività principale.

Si è in presenza di impresa complementare quando una attività viene esercitata in via non prevalente con una attività principale, la quale viene attratta nell'ISA relativo all'attività prevalente, con la conseguenza che, in pratica, tutte le attività esercitate sono viste come un'unica attività.

BD12U, BG36U; BG37U; BG44U; BG54U; BG60U; BM13U; BM80U; BM85U

## ISA

*ISA – Attività complementari (eccezione alla multiattività)*

## Imprese Multiattività

L'impresa multiattività esercita due o più attività contraddistinte da codici ATECO non rientranti nel medesimo ISA e con ricavi superiori al 30% dei ricavi complessivi.

## Imprese Complementari

Un'attività è complementare quando viene esercitata in via non prevalente con un'attività principale che l'attrae nel proprio ISA. In tal caso pur esercitando più attività d'impresa, non si rientra nella fattispecie di imprese c.d. multiattività.

## ISA

*ISA – Attività complementari (eccezione alla multiattività) - esempio***BG44U**

- Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

**1. GENERALITÀ**

Questo modello deve essere compilato dai soggetti che svolgono, con riferimento al periodo d'imposta 2020, come attività prevalente una o più tra le attività di seguito elencate:

**“Alberghi” – 55.10.00;**

**“Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence” – 55.20.51;**

**“Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero” – 55.90.20.**

**ATTENZIONE**

I soggetti che esercitano come attività prevalente una o più delle attività sopra indicate sono tenuti ad applicare il presente indice BG44U anche nel caso in cui svolgano, congiuntamente alle predette attività, una o più delle attività complementari di seguito elencate:

**“Ristorazione con somministrazione” – codice attività 56.10.11;**

**“Gelaterie e pasticcerie” – codice attività 56.10.30;**

**“Bar e altri esercizi simili senza cucina” – codice attività 56.30.00.**

## ISA

*ISA: I casi di esclusione*

## Soggetti esonerati

## No modello ISA

- g) **Categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'Isa** e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello Isa approvato per l'attività esercitata (cod. 6);
- h) **Enti del Terzo settore non commerciali** che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n.117/2017 (cod. 8);
- i) **Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale** che applicano il regime forfettario ai sensi dell'art. 86 D.lgs. n.117/2017 (cod. 9);
- l) **Imprese sociali** di cui al D.lgs. n. 117/2017 (cod. 10);
- m) **Società cooperative, società consortili e consorzi** che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi (cod. 11).

## ISA

*ISA: I casi di esclusione*

No modello ISA

## Soggetti esonerati

- n) Soggetti che esercitano, in ogni forma i società cooperativa le **attività di «Trasporto con taxi»** – codice attività 49.32.10 e di «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente» – codice attività 49.32.20, di cui all'Isa BG72U (cod. 12);  
o) Le **corporazioni dei piloti di porto** esercenti le attività di cui all'Isa BG77U (**cod. 13**);

## ISA

### *ISA Inapplicabile – gruppo iva*

Soggetti esonerati

p) I soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis D.P.R. n. 633/1972 (**cod. 14**);

SI modello ISA  
INAPPLICABILE

## ISA

*ISA Inapplicabile – diminuzione ricavi*

SI modello ISA

INAPPLICABILE

## Novità

Tra le «ISA: CAUSE DI ESCLUSIONE» sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

q) «15» Diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c) d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, di almeno 33% nel periodo di imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente

Ricavi / Compensi - NON FATTURATO

## ISA

### *ISA Inapplicabile – diminuzione ricavi*

SI modello ISA

**INAPPLICABILE**

Novità

r) «16» soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019

Apertura partita 2019 inapplicabile

Apertura partita IVA 2020 escluso

## ISA

*ISA Inapplicabile – diminuzione ricavi*

SI modello ISA

INAPPLICABILE

## Novità

Tra le «ISA: CAUSE DI ESCLUSIONE» sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

- a) «17» Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportato nella TABELLA 2 – Elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020 allegata alle «Istruzioni parte generale ISA»

## ISA

*ISA Inapplicabile – codici ATECO*

Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportato nella TABELLA 2 – Elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020 allegata alle «Istruzioni parte generale ISA»

Quanto sopra, in forza di due decreti che si sono succeduti nel tempo: il Decreto ministeriale del 2 febbraio 2021, pubblicato in GU n. 33 del 9 febbraio 2021 e il Decreto ministeriale del 30 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021.

## TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020

Codice ATECO	Dizione codice ATECO
<b>01.49.20</b>	- Allevamento di animali da pelliccia
<b>01.49.40</b>	- Bachicoltura
<b>02.30.00</b>	- Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
<b>10.42.00</b>	- Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
<b>10.62.00</b>	- Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
<b>10.82.00</b>	- Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
<b>10.83.01</b>	- Lavorazione del caffè
<b>10.89.01</b>	- Produzione di estratti e succhi di carne
<b>11.03.00</b>	- Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
<b>13.99.20</b>	- Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
<b>14.11.00</b>	- Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
<b>14.13.20</b>	- Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
<b>14.20.00</b>	- Confezione di articoli in pelliccia
<b>14.39.00</b>	- Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
<b>15.11.00</b>	- Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
<b>15.12.09</b>	- Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
<b>15.20.10</b>	- Fabbricazione di calzature
<b>15.20.20</b>	- Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
<b>16.29.11</b>	- Fabbricazione di parti in legno per calzature
<b>20.51.02</b>	- Fabbricazione di articoli esplosivi
<b>20.59.20</b>	- Trattamento chimico degli arredi orzosi

[ELENCO COMPLETO](#)

[Schede - Modulistica ISA 2021 - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](#)

ISA

*Cause di esclusione ISA*

QUADRO RE

RE1 Codice attività <sup>1</sup>ISA: cause di esclusione <sup>2</sup>

QUADRO RF

RF1 Codice attività <sup>1</sup>ISA: cause di esclusione <sup>2</sup>

RF2 componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)

,00

QUADRO RG

RG1 Codice attività <sup>1</sup>ISA: cause di esclusione <sup>2</sup>

## ISA

*Correttivi ISA «Covid»*Inseriti correttivi per tenere in considerazione gli effetti della pandemia:

- I correttori - dichiara l'Agenzia - sono stati elaborati tenendo conto, ad esempio, della contrazione della produttività settoriale e delle giornate di chiusura conseguenti ai diversi decreti emergenziali.
- Inserito un correttore specifico che guarda alla riduzione del valore dei ricavi/compensi conseguiti nel periodo d' imposta 2020 rispetto a quelli conseguiti nel 2019.
- Tutti i correttivi sono stati elaborati sulla base delle informazioni già presenti nei diversi archivi cui l'amministrazione finanziaria ha accesso (fatture elettroniche, dati INPS, ecc.), del ché la modulistica non prevede la necessità di fornire alcun dato ulteriore e diverso rispetto agli anni scorsi.

## ISA

*ISA e indennità – contributi COVID*

I contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica, non devono essere indicati in alcun rigo del prospetto dati contabili ai fini ISA.

## ISA - Modifiche al regime contabile

## ISA - Modifiche al regime contabile

### *Modifiche al regime contabile*

Dal passaggio da un “regime di competenza” ad un “regime di cassa” o viceversa, derivano particolari modalità di compilazione degli ISA, le quali influiscono in maniera significativa sul punteggio finale attribuito al contribuente

È di fondamentale importanza fornire informazioni, di cui ai righi da F29 a F33, richieste al fine di valutare gli effetti, in fase di applicazione degli ISA, del passaggio da un regime di competenza al regime improntato alla “cassa”, di cui all’art. 66 del TUIR e viceversa.

## ISA - Modifiche al regime contabile

### *Modifiche al regime contabile*

Gli esercenti attività di impresa indicano:

- nel rigo F29, se l'impresa nel periodo di imposta è passata:
  - dal regime improntato alla "cassa", di cui all'art. 66 del TUIR, a quello di competenza, barrando la prima casella;
  - dal regime di competenza a quello improntato alla "cassa", di cui all'art. 66 del TUIR, barrando la seconda casella;

## ISA - Modifiche al regime contabile

### *Modifiche al regime contabile*

Gli esercenti attività di impresa indicano:

- nel rigo F30 i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel regime di provenienza;
- nel rigo F31, i componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel regime di provenienza;
- nel rigo F32, i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel regime di provenienza;
- nel rigo F33, i componenti reddituali negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel regime di provenienza.

## Quadro A - Indicazione personale - amministratori

## ■ Quadro A - Indicazione personale - amministratori

### *Soci amministratori dipendenti*

Socio amministratore di un'impresa che svolge la propria attività in forza di un rapporto di lavoro dipendente

Le informazioni relative all'attività esercitata dal socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo **"Soci amministratori"** indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).

**Tali informazioni non devono essere riportate negli altri righi del quadro A**

## ■ Quadro A - Indicazione personale - amministratori

### *Soci non amministratori dipendenti*

Soci non amministratori e dipendenti della società:

- Devono essere indicati nei righi del quadro A dedicati al personale retribuito
- Non devono essere indicati nel rigo «soci non amministratori»

«Dati ulteriori» Prelievo file xml

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Dati ulteriori precompilati*

Il file XML contenente i "dati ulteriori ISA" viene messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a favore di ciascun contribuente, direttamente nel proprio cassetto fiscale (area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate).

I contribuenti che risultano esclusi dalla applicazione degli ISA, ma che sono tenuti alla presentazione del modello, possono limitarsi a compilare il modello, senza acquisire i dati ulteriori.

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Posizioni ISA complete e residuali*

Con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito, per ogni contribuente vengono elaborate una o più posizioni ISA complete e due posizioni ISA residuali, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, queste ultime senza riferimento a uno specifico codice ISA e senza dati precalcolate per singola posizione ISA.

 In fase di applicazione sarà utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito dichiarata, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

*Richiesta massiva dati ISA intermediario delegato cassetto fiscale*

Procedura definita dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2021, punto 5.



La richiesta dati può essere avanzata solo da soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322.

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Richiesta massiva dati ISA intermediario delegato cassetto fiscale*

Il punto 5 prevede che gli intermediari incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, possono effettuare una richiesta massiva dei dati dei propri assistiti trasmettendo, tramite il servizio Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale.

## «Dati ulteriori» Prelievo file xml

*Richiesta massiva dati ISA intermediario delegato cassetto fiscale*

L'Agenzia delle Entrate,

- verificato che effettivamente sussista una delega di accesso al cassetto fiscale in corso di validità
- metterà a disposizione dell'intermediario le risultanze nel cassetto fiscale dell'intermediario stesso.

A disposizione 20 giorni per il prelievo, poi i dati vengono cancellati

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

*Richiesta massiva dati ISA intermediario non delegato al cassetto fiscale*

- Delega da parte del contribuente, corredata di documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.
- In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

*Richiesta massiva dati ISA intermediario non delegato al cassetto fiscale*

La delega (valida solo per la specifica richiesta) deve contenere l'indicazione di:

- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega.

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Registro cronologico delle deleghe*

Alla ricezione della delega l'intermediario deve:

- a. numerarla progressivamente (in ordine di ricezione da parte dei diversi soggetti deleganti);
- b. annotarla, entro il giorno di ricezione, in un apposito registro cronologico nel quale dovranno essere riportati:
  - numero progressivo e data della delega;
  - il codice fiscale e i dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  - gli estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Conservazione ed esibizione deleghe*

Le deleghe, corredate del documento di identità, dovranno essere conservate per 10 anni e dovranno essere individuati uno o più responsabili della gestione delle deleghe stesse.

Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico dovranno essere conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'Agenzia delle Entrate potrà effettuare dei controlli a campione, richiedendo copia delle deleghe e dei documenti di identità. I documenti richiesti in esibizione dovranno essere trasmessi a mezzo PEC entro 48 ore dalla richiesta. In caso di irregolarità, scatteranno pesanti sanzioni in termini di responsabilità civile, sanzioni penali e revoca dall'abilitazione al servizio telematico.

## «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Richiesta massiva su delega ISA*

Nella richiesta telematica dati ISA dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
- numero e data della delega come risultanti dal registro cronologico delle deleghe;
- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega.

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Dati ulteriori di riscontro (IVA)*

Dati relativi alla dichiarazione IVA 2020 - Periodo d'imposta 2019 del soggetto delegante:

- ✓ l'importo corrispondente al volume d'affari;
- ✓ gli importi corrispondenti all'imposta a debito e all'imposta a credito.

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Dati ulteriori di riscontro (IVA)*

Nel caso di utilizzo dei dati IVA (In caso di presenza di più intercalari all'interno della dichiarazione IVA occorre indicare gli importi riportati nel modulo 1).

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Dati ulteriori di riscontro (ISA 2020)*

In assenza di dichiarazione IVA, si farà riferimento ai dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2020 - Periodo d'imposta 2019 presentato da ciascun soggetto delegante.

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Dati ulteriori di riscontro (ISA 2020)*

L'importo corrispondente alla somma dell'ammontare dei ricavi di cui alle lett. A) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti;

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Dati ulteriori di riscontro (ISA 2020)*

L'importo corrispondente all'ammontare del reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta indicato nel quadro F e del reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro G e rilevanti ai fini fiscali, ovvero del totale delle spese indicate nel quadro H.

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Dati ulteriori verifica*

I dati di riscontro saranno verificati dall'Agenzia delle Entrate e in caso di mancata corrispondenza il file XML dei dati ulteriori non sarà fornito.  
È ammessa una tolleranza, per ciascun dato, di **5 euro**.

## ■ «Dati ulteriori» Prelievo file xml

### *Dati ulteriori verifica*

Nel predisporre la richiesta dati, l'intermediario non già delegato al Cassetto Fiscale dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000):

- di aver effettivamente ricevuto regolare delega da parte del contribuente ai fini dell'acquisizione degli ulteriori dati;
- che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio
- che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

«Dati ulteriori» Modificabilità

## «Dati ulteriori» Modificabilità

### *Dati modificabili*

I valori delle variabili fornite dall'Agenzia delle entrate,

- solo se valorizzate;
- la variabile relativa all'Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria", anche se non valorizzata.

## «Dati ulteriori» - Novità

## ■ «Dati ulteriori» - Novità

*Circolare Ade nr. 6/E del 4 giugno 2021*

Il file precompilato contiene anche i punteggi ISA riferiti alle annualità 2018 e 2019.

Queste informazioni aggiuntive non hanno alcun effetto sul calcolo del punteggio di affidabilità e rappresentano esclusivamente un elemento conoscitivo, fornito con l'intento di agevolare il contribuente nella valutazione della propria affidabilità in una prospettiva "storica".

## Sistema premiale ISA

## Sistema premiale ISA

Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale nascono quali (articolo 7-bis DL n. 193/2016:

- ❑ Strumento di promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali
- ❑ Introducono elementi di premialità per i contribuenti considerati affidabili
- ❑ Vengono introdotti in sostituzione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del DL n. 331 del 1993 e dei parametri di cui all'articolo 3 della Legge n. 549 del 1995
  - Questi, al contrario, erano strumenti di accertamento veri e propri, introdotti al fine di rendere più efficace l'azione di accertamento secondo un modello standardizzato

## Sistema premiale ISA

Gli ISA (articolo 9-bis DL n. 50 del 2017):

- Sono basati su una metodologia di analisi dei dati ed informazioni relativi a più periodi di imposta
- Sono tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale e professionale secondo un valore di affidabilità su una scada da 1 a 10
- In ragione del risultato ottenuto, al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al sistema premiale, i contribuenti possono indicare nella dichiarazione ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili
  - Conseguenze ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, senza alcuna sanzione

## Sistema premiale ISA

I voti per il 2020 (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2021):

- Almeno 9, o 9 attraverso la media semplice degli anni 2019 e 2020:
  - Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative ed in perdita sistematica
- Almeno 8,5, o 9 attraverso la media semplice degli anni 2019 e 2020:
  - Esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo del DPR n. 600 del 1973 e corrispondente disposizione in materia iva di cui all'articolo 54, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972

## Sistema premiale ISA

Almeno 9, o 9 attraverso la media semplice degli anni 2019 e 2020:

- Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del DPR n. 600 del 1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

Almeno 8 riduzione di un anno dei termini di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 ed articolo 57, comma 1, del DPR n. 633 del 1972

- Oggi fissati nei casi di presentazione della relativa dichiarazione al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata (entro il settimo anno successivo in caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla)

## Sistema premiale ISA

Almeno 8, o 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei periodi di imposta 2019 e 2020, esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:

- ❖ 50.000 € per l'IVA maturati nel 2021
- ❖ 50.000 € per l'IVA infrannuale dei primi tre trimestri del 2022 (soglia cumulativa con il punto precedente)
- ❖ 20.000 € per le imposte dirette e IRAP maturati nel 2020

Almeno 8, o 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei periodi di imposta 2019 e 2020, esonero visto di conformità, ovvero prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso:

- ❖ del credito iva maturato per l'anno 2021 per crediti non superiori a 50.000 €
- ❖ del credito iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno 2022 per crediti non superiori a 50.000 € (soglia cumulativa con il punto precedente)

## Sistema premiale ISA

Almeno 8, o 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei periodi di imposta 2019 e 2020, esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:

- ❖ 50.000 € per l'IVA maturati nel 2021
- ❖ 50.000 € per l'IVA infrannuale dei primi tre trimestri del 2022 (soglia cumulativa con il punto precedente)
- ❖ 20.000 € per le imposte dirette e IRAP maturati nel 2020

Almeno 8, o 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei periodi di imposta 2019 e 2020, esonero visto di conformità, ovvero prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso:

- ❖ del credito iva maturato per l'anno 2021 per crediti non superiori a 50.000 €
- ❖ del credito iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno 2022 per crediti non superiori a 50.000 € (soglia cumulativa con il punto precedente)

## Sistema premiale ISA

### *Quali conseguenze?*

L'Agenzia delle Entrate e la GdF, nel definire le tipologie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, possono tenere in considerazione il livello di affidabilità dei contribuenti derivanti dall'applicazione degli ISA. Tali risultati, in particolare, verranno combinati con le informazioni desumibili dall'Anagrafe Tributaria. Inoltre:

- nei casi di omessa comunicazione di comunicazione inesatta o incompleta verrà irrogata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 1, del DLGS n. 417 del 1997 da 250 a 2.000 euro
- nei casi di omissione l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1973 ed articolo 55 del DPR n. 633 del 1972

## Sistema premiale ISA

### *Differenza ontologica rispetto agli studi*

I primi sono strumenti "spuntati" per l'accertamento tributario:

Sono presunzioni semplici, natura accertata all'esito di un lungo processo giurisprudenziale:

- ✓ Inizialmente, secondo l'Agenzia delle Entrate, gli studi di settore consentivano il ricorso ad accertamento di tipo analitico-presuntivo in caso di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta
- ✓ L'approccio si basa sul presupposto di una "grave incongruenza"

## Sistema premiale ISA

### *Differenza ontologica rispetto agli studi*

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, invece:

- ❖ "l'accertamento fondato solo sugli studi di settore costituenti una presunzione semplice, stante l'assenza di ulteriori elementi ed in una situazione in cui al contribuente non era stata data la possibilità di partecipare al contraddittorio" (Cass. 21822/2016)
- ❖ "La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da ,attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente". (Cass. 14288/2016)

## Sistema premiale ISA

### *Differenza ontologica rispetto agli studi*

Invece dello scostamento viene finalmente valorizzato il contraddittorio:

- ❑ Al riguardo deve osservarsi che la necessità del contraddittorio nell'ambito degli accertamenti c.d. "standardizzati", mediante parametri o studi di settore, quale, elemento) essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa (Cass. n. 27822 del 2013)
- ❑ Contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (Cass. Sez. U. n. 26633 del 2009)

## Sistema premiale ISA

### *Differenza ontologica rispetto agli studi*

- A differenza degli studi di settore, gli ISA non consentono l'accertamento tributario quale "diretta" conseguenza dell'esito della metodologia applicata.
- All'opposto del sistema premiale, tuttavia, il punteggio ottenuto potrà essere valutato ai fini della redazione delle liste di controllo e della conseguente attività di accertamento.
- In questo la dichiarazione spontanea di ulteriori elementi non salva dal controllo, può solo limitarne i suoi effetti.

## Sistema premiale ISA

*Proroga versamento imposte - lo stato al 20/07/2021*

DPCM del 28/06/2020 contribuenti ISA e forfettari:

- Differimento al 20 luglio 2021 dei versamenti in scadenza il 30 giugno 2020, senza alcuna maggiorazione;
- I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (attività per le quali si applichino gli ISA);
  - Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione;
  - Ai soggetti forfettari;
  - Ai soggetti che partecipano a società o associazioni trasparenti ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR (attenzione a chi esce da una trasparenza fiscale);

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

Oggetto:

- saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020, ivi comprese le eventuali imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
- i versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP;
- saldo IVA rateizzato in dichiarazione;
- i versamenti dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti all'INPS (ad eccezione dei coltivatori diretti);
- versamento diritto annuale CCIAA;

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

Il DPCM agisce in attuazione delle disposizioni dell'articolo 12 comma 5 del DLGS n. 241 del 1997 secondo il quale "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni".

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

- L'articolo 17 comma 1 del DPR n. 435 del 2001 prevede che "il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa";
- L'articolo 17 comma 2 del DPR n. 435 del 2001 prevede che "I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo".

*(Norma che tornerà utile nella lettura del nuovo articolo 9-ter del DL Sostegni-bis)*

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

- Il DPCM agisce in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 comma 1 del DPR n. 435 del 2001 facendo traslare il termine ordinario del 30 giugno al 20 luglio;
- Ne consegue che i trenta giorni previsti dal termine posticipato di cui articolo 17 comma 2 del DPR n. 435 del 2001 decorre non più dal 30 giugno, ma al 20 luglio;
- Si colga che la sospensione estiva per gli adempimenti fiscali prevista dall'articolo 3-quater del DL n. 16 del 2012 ("Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione") determina lo slittamento dal 19 agosto (ovvero 30 giorni dal 20 luglio) al 20 agosto.

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

- Risoluzione n. 128/E del 2007 secondo cui "il legislatore ha inteso far decorrere il termine di trenta giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione a titolo di interesse, dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie perché lo stesso cade durante un giorno festivo – determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso";

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

- Risoluzione n. 71/E del 2019 secondo cui, sempre in tema di proroga del primo termine di versamento, "tenuto conto del tenore letterale della norma, che ha prorogato "al 30 settembre 2019" "i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019" - intendendosi, ai sensi dell'articolo 17 (1) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il termine del 30 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ovvero i termini di versamento che scadono in detto arco temporale per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare".

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

- Articolo 9-ter DL n. 73 del 2021 (in corso di conversione):
  - Stessi confini previsti dal DPCM del 28 luglio 2021
    - Soggetti Isa, forfettari
    - Soci e associati di società ed associazioni soggette agli ISA
  - “i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione”.

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

- L'articolo 17 comma 1 del DPR n. 435 del 2001 prevede che "il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa";
- L'articolo 17 comma 2 del DPR n. 435 del 2001 prevede che "I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo".

*(Ecco perché torna utile)*

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

#### ➤ Alcune considerazioni:

- Viene a determinarsi un effetto cumulativo fra le due disposizioni. Il differimento di cui al DPCM del 28 giugno 2021 non può considerarsi implicitamente abrogato in quanto l'articolo 9-ter del DL Sostegni-bis nulla dispone in tale senso e, soprattutto, deroga alle disposizioni del solo secondo comma dell'articolo 17 del DPR n. 435 del 2001
- Nei fatti, allora, viene disposta una sospensione dei versamenti, cosicché le rate in scadenza nel periodo 30 giugno 2021 - 31 agosto 2021 si andranno a cumulare al 15 settembre 2021.

## Sistema premiale ISA

*Esempio soggetto titolare di partita iva*

<b>Scadenza ordinaria</b>	<b>Senza Effetto cumulativo</b>
30/06/2021	
16/07/2021	15/09/2021
20/08/2021	
16/09/2021	16/09/2021
18/10/2021	18/10/2021
16/11/2021	16/11/2021

<b>Scadenza ordinaria</b>	<b>Con Effetto cumulativo</b>
20/07/2021	15/09/2021
20/08/2021	
16/09/2021	16/09/2021
18/10/2021	18/10/2021
16/11/2021	16/11/2021

## Sistema premiale ISA

*Esempio soggetto non titolare di partita iva*

<b>Scadenza ordinaria</b>	<b>Senza Effetto cumulativo</b>
30/06/2021	
31/07/2021	15/09/2021
31/08/2021	
30/09/2021	30/09/2021
31/10/2021	31/10/2021
30/11/2021	30/11/2021

<b>Scadenza ordinaria</b>	<b>Con Effetto cumulativo</b>
20/07/2021	
31/07/2021	15/09/2021
31/08/2021	
30/09/2021	30/09/2021
31/10/2021	31/10/2021
30/11/2021	30/11/2021

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

- Restano obbligati al pagamento secondo le scadenze ordinarie:
  - gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, quali imprese individuali e società semplici, anche se il codice ateco principale sia riconducibile a quelli per i quali sono stati predisposti gli indicatori;
  - in questo senso vi è la risposta all'interpello n. 330 del 2019 secondo la quale costituiscono elementi essenziali della proroga, come nel caso di specie:
    - esercizio in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dalla loro applicazione pratica;
    - dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito;
    - gli imprenditori agricoli potranno beneficiare della proroga solo in presenza di redditi di impresa.

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

Con riferimento all'universo agricolo, pertanto:

- Saranno esclusi dalla proroga:
  - coloro che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e seguenti del TUIR;
  - I titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI;
- Saranno interessati dalla proroga:
  - gli esercenti attività agricola in eccedenza rispetto ai limiti imposti dall'articolo 32 del TUIR;
  - Quindi articoli 56 e 56-bis del TUIR che compilano il quadro RD del modello REDDITI;
  - le società agricole, diverse dalle società semplici, in caso di opzione per il regime di cui all'articolo 1 comma 1093 del Legge n. 296 del 2006.

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

Per le società di capitale il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso;

Anche alle società di capitali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 comma 2 del DPR n. 435 del 2001.

## Sistema premiale ISA

### *Proroga versamento imposte*

Sul punto l'articolo 106 del DL n. 18 del 2020 ha previsto che *"in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"*.

Approvazione nel mese di maggio	Effetto Proroga
30/6/2021	
16/07/2021	15/09/2021
16/08/2021	
16/09/2021	16/09/2021
18/10/2021	18/10/2021
16/11/2021	16/11/2021

Approvazione nel mese di giugno o oltre	Effetto Proroga
31/07/2021	
16/08/2021	15/09/2021
16/9/2021	16/9/2021
18/10/2021	18/10/2021
16/11/2021	16/11/2021